

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

**ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE**

Bando di Concorso pubblico per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato, di complessive n. 200 unità di personale non dirigenziale, con inquadramento giuridico ed economico nell'Area dei Funzionari (ex categoria D) - di cui n. 80 unità nel profilo professionale Specialista amministrativo contabile (Codice SAC), n. 95 unità Specialista mercato e servizi lavoro (Codice SMSL) e n. 25 unità Specialista informatico statistico (Codice SIST) - per il potenziamento dei Centri per l'impiego della Sicilia.

LA DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante “*Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 5 aprile 2022, n. 9, recante “*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3*”;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante “*Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro della Regione Siciliana. Conferimento di funzioni e di compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive: Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il “*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante “*Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*”;

VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante “*Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante il “*Regolamento concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*”, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante “*Misure urgenti per lo snellimento dell'attività*

amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”, ed in particolare l’articolo 3, comma 6, secondo cui la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell’amministrazione;

VISTO il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante “*Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante “*Riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell’art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69*”;

VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante “*Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo*” e, in particolare, l’articolo 3 rubricato “*Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale*”;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “*Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”;

VISTO il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 3 novembre 2023, concernente le caratteristiche e le modalità di funzionamento del “Portale Unico del Reclutamento” («InPA»);

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 recante “*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante “*Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025*”;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “*Codice dell’ordinamento militare*”, e in particolare gli articoli 678 e 1014 rubricati, rispettivamente, “*Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari*” e “*Riserve di posti nel pubblico impiego*”;

VISTO il decreto legislativo 06 marzo 2017, n. 40, e ss.mm.ii. recante “*Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106*”, ed in particolare, l’art. 18, comma 4, rubricato “*Crediti formativi universitari ed inserimento nel mondo del lavoro*”, il quale dispone, fra l’altro, che “*A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l’assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (...)*”;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità*”;

VISTA legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*” e, in particolare, gli articoli 3 e 18, comma 2, concernenti le quote d’obbligo occupazionali a favore delle categorie protette;

VISTO il prospetto informativo online al 31 dicembre 2024, elaborato sulla base numerica dei lavoratori ex art. 3 ed art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, elaborato dal Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale della Regione Siciliana e trasmesso al Ministero del Lavoro con protocollo sistema n. 1576 del 21/01/2025, da cui risulta l’avvenuto assolvimento degli obblighi di assunzione di personale con disabilità ed appartenente alle categorie protette, senza dovere quindi prevedere alcun vincolo di copertura di quota di riserva nell’ambito del presente bando;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e, in particolare, l’articolo 3, comma 4-bis, concernente i disturbi specifici di apprendimento;

VISTO il decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro per le Disabilità, concernente le modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento ai sensi dell’articolo

3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante “*Norme in favore dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l’assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola*”;

CONSIDERATO che in base a quanto rappresentato dalla nota prot. n. 30092 del 17/04/2025, trasmessa dal Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale, Servizio 8 – Innovazione, modernizzazione e gestione banche dati del personale, per la Categorìa D, alla data del 31 dicembre 2024, la percentuale di rappresentatività del genere maschile è pari al 71,00 per cento e quella del genere femminile è pari a 29,00 per cento e che il differenziale tra i generi risulta essere superiore al 30 per cento;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna*”, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

VISTI i decreti legislativi 09 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, “*Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica*”, e “*Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e della direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il “*Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, concernente l’attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione);

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante “*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*”;

VISTO il decreto 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica denominato “*Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei*”;

VISTO il decreto 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca recante “*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica*”;

VISTO il decreto 9 luglio 2009 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca emanato di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509 del 1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270 del 2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTO il decreto 9 luglio 2009 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, emanato di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, in materia di equiparazione tra classi delle lauree triennali ex decreto n. 509 del 1999 alle corrispondenti classi delle lauree ex decreto n. 270 del 2004;

VISTO il decreto interministeriale 11 novembre 2011 del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, emanato di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, in materia di equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del DPR 10 marzo 1982, n. 162, di durata triennale, e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, della medesima durata, alle lauree ex D.M. 509/99 e alle lauree ex D.M. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “*Codice dell’amministrazione digitale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTA la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 recante “*Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la*

funzionalità dell'azione amministrativa”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il “*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;

VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*”;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*”;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante “*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*” che ha dato avvio al processo di trasferimento alle Regioni delle funzioni in materia di mercato del lavoro;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*”, che ha introdotto le prime misure di rafforzamento dei Centri per l’Impiego in previsione dell’introduzione dell’istituto del “reddito di cittadinanza” prevedendo le risorse finanziarie da assegnare alle Regioni per le relative assunzioni presso detti Centri per l’Impiego;

VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 recante “*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*”, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 con cui è stato istituito il “reddito di cittadinanza” e sono state stanziate ulteriori risorse finanziarie destinate al rafforzamento dei Centri per l’Impiego;

VISTO il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 giugno 2019, n. 74 con il quale è stato adottato il “*Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l’Impiego e delle politiche attive del lavoro*”, approvato come da intesa Stato - Regioni nella seduta del 17 aprile 2019, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che ripartisce tra le Regioni le risorse complessive necessarie a dare attuazione al citato piano di potenziamento, come da tabelle allegate facenti parte integrante del medesimo decreto;

VISTO il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 maggio 2020, n. 59, recante “*Modifiche al Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro*”, che modifica il D.M. 74/2019, in particolare la tabella B allegata al medesimo decreto con cui vengono nuovamente ripartite le risorse assegnate alle Regioni;

VISTO il comma 318 dell’art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dal comma 4 dell’art.13 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in Legge 3 luglio 2023, n. 85;

VISTO il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 settembre 2025, n. 133, che modifica gli allegati D ed E, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d) del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 giugno 2019, n. 74, come modificato dal D.M. 22 maggio 2020, n. 59; VISTA la legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 recante “*Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di pubblica amministrazione e personale. Interventi in favore dell'aeroporto di Trapani Birgi*”, ed in particolare l'articolo 4 rubricato “*Misure per accelerare il ricambio generazionale nell'amministrazione regionale*”;

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, recante “*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021*” e in particolare l'articolo 11 rubricato “*Norme per lo svolgimento delle procedure concorsuali*”;

VISTA la legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1, recante “*Legge di stabilità regionale 2025 – 2027*”;

VISTA la legge regionale 9 gennaio 2025, n. 2, recante “*Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025/2027*”;

VISTA la legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, recante “*Disposizioni finanziarie e varie*”, ed in particolare gli articoli 50, relativo alle facoltà assunzionali dell'Amministrazione regionale, e 80, comma 2, riguardante la composizione e nomina delle commissioni esamnistratrici;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2 del 16 gennaio 2025 “*Legge regionale 9 gennaio 2025, n. 2. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025-2027. Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori*

”; VISTA la deliberazione n. 275 del 24 settembre 2025, avente ad oggetto “*Deliberazione della Giunta regionale n. 383 del 19 novembre 2024: <Rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2024. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni>. Rettifiche*”;

VISTO che con l'ordine del giorno n. 264, presentato nella seduta del 18 dicembre 2024, l'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato il “*Bilancio consolidato della Regione per l'esercizio finanziario 2023” approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 440 del 11 dicembre 2024*”;

VISTE le circolari, in tema di controlli amministrativo-contabili, della Ragioneria Generale della Regione Siciliana n. 13 del 28.09.2020 e n. 16 del 28.10.2020;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante “*Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*” e ss.mm.ii.;

VISTA la circolare n. 11 del 01.07.2021, integrata dalla circolare n. 17 del 10.12.2021, della Ragioneria Generale della Regione Siciliana in tema di controlli amministrativo-contabili esplicativa dell'art. 9 della legge regionale 15.04.2021, n. 9;

VISTO il vigente “*Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 - Triennio giuridico ed economico 2019-2021*”;

VISTO il D.P. n. 727 del 17 febbraio 2025 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 43 del 14 febbraio 2025, è stato conferito alla Dott.ssa Salvatrice Rizzo l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 361 del 10 ottobre 2019 con la quale è stato apprezzato il “*Piano triennale del fabbisogno di personale per il rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro*” predisposto dal Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, comprensivo di schede per figura professionale con relativa declaratoria come convenuto in sede di Conferenza Stato Regioni, integrata con deliberazione n. 460 del 26 ottobre 2020;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 481 del 29 ottobre 2020, di approvazione, tra l'altro, della “*Matrice dei profili professionali e dizionario delle competenze*”, integrata con deliberazione n. 336 del 7 novembre 2025;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 460 del 13 dicembre 2019 relativa a “*Decreto legge 28*

gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019, n. 74 - «Programma degli interventi per il rafforzamento dei Centri per l'impiego» - Apprezzamento”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 551 del 27 novembre 2020 recante “*Piano triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2020-2022 della Regione Siciliana – Approvazione*”, recante tra l’altro, l’aggiornamento, rispetto alle precedenti programmazioni, del piano delle assunzioni a tempo indeterminato finalizzate al potenziamento dei Centri per l’impiego, a valere sulle risorse nazionali di cui all’art. 1, comma 258, della legge n.145/2018, trasmessa alla Corte dei Conti con decreto presidenziale n. 8/Segr. Giunta del 2 dicembre 2020, registrato alla Corte dei Conti il 18 dicembre 2020, al numero 14;

VISTA la deliberazione della Giunta n. 312 del 29 luglio 2021 “*Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro. Apprezzamento*”.

VISTA la deliberazione della Giunta n. 384 del 07/09/2021 “*Procedure di concorso per il potenziamento del personale dei Centri per l’impiego*”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 23 del 30 gennaio 2025, di approvazione ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113, del “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025-2027, trasmessa alla Corte dei Conti con il Decreto Presidenziale n. 1/2025;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti, sezione di controllo per la Regione Siciliana, n. 147/2025/PREV, di ammissione a visto parziale del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Regione Siciliana 2025-2027, ad esclusione della sezione 3.3.4. “*Piano triennale dei fabbisogni di personale del Comando del Corpo Forestale*”;

VISTA la nota n. 3370 del 29 aprile 2025 con cui la Corte dei Conti, sezione di controllo per la Regione Siciliana, ha ammesso a visto parziale il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Regione Siciliana 2025-2027, ad esclusione della sezione 3.3.4. “*Piano triennale dei fabbisogni di personale del Comando del Corpo Forestale*”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 189 del 17/06/2025, con la quale è stato approvato per il triennio 2025-2027 il documento concernente l’aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Regione Siciliana di cui all’art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ad integrazione e rettifica della deliberazione della Giunta regionale del 30 gennaio 2025 n. 23, successivamente inoltrato alla Corte dei Conti sezione di controllo per la Regione Siciliana, giusto DP n. 3 del 20 giugno 2025 per la registrazione ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo n. 200 del 18 giugno 1999, come sostituito dal comma 1 dell’art. 6 del decreto legislativo n. 158 del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii, ammesso alla registrazione n. 6 in data 11 luglio 2025 con osservazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 8 agosto 2025, n. 244 recante “*Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Regione Siciliana (PIAO) 2025-2027. Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana – Procedure assunzionali*”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 261 del 12/09/2025, “*Piano integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Regione Siciliana 2025-2027. Piano triennale dei fabbisogni di personale del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana. Modifica sez. 3.3.4.4 "Scelte operative", in ottemperanza alla deliberazione della Giunta regionale 8 agosto 2025, n. 244. Approvazione*”, trasmessa alla Corte dei Conti con il Decreto Presidenziale n. 4/2025, registrato alla Corte dei Conti il 7 novembre 2025, al n. 7 con osservazione;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 394 del 17/12/2025, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, concernente l’integrazione del PIAO 2025-2027 recante “*Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Regione Siciliana 2025-2027. Modifica ed integrazione della Sezione 3.3.3.2. Approvazione*”; PRESO ATTO che l’anzidetto PIAO 2025/2027, prevede, tra l’altro, il reclutamento, mediante concorso pubblico finalizzato all’assunzione a tempo pieno e indeterminato, di complessive n. 200 unità di personale non dirigenziale, con inquadramento giuridico ed economico nell’Area dei Funzionari (ex categoria D) - di

cui n. 80 unità nel profilo professionale Specialista amministrativo contabile (**Codice SAC**), n. 95 unità Specialista mercato e servizi lavoro (**Codice SMSL**) e n. 25 unità Specialista informatico statistico (**Codice SIST**) - per il rafforzamento dei Centri per l'impiego della Regione Siciliana;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 52896 del 25 luglio 2025 è stata effettuata la comunicazione di cui all'articolo 34 e 34-bis del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, relativamente alle unità di personale anzidetto e che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica - Servizio per la Programmazione delle Assunzioni, la Mobilità e i Profili Professionali - non ha riscontrato detta nota nei termini prescritti, mentre il Dipartimento regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative ha comunicato, con prot. 29984 del 29.07.2024, assunto in pari data al prot. n. 58063, che non è presente personale in disponibilità corrispondente ai profili ed alle qualifiche richieste;

DATO ATTO che il reclutamento delle unità di personale riferite al concorso pubblico di che trattasi rientra nell'ambito delle previsioni finanziarie stabilite nel Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, previsto dal decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019 e ss.mm.ii. *"Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni"*, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, adottato con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali a seguito di intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 131/2003, intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, pertanto l'assunzione è subordinata all'erogazione effettiva delle risorse finanziarie alla Regione;

DATO ATTO altresì che nell'ipotesi in cui non vengano effettivamente trasferite le risorse finanziarie necessarie alla Regione entro la conclusione della procedura concorsuale, si procederà conseguentemente alla revoca della stessa, senza che i candidati possano vantare alcuna pretesa di qualsivoglia natura nei confronti dell'amministrazione regionale;

CONSIDERATA la necessità di assicurare la celerità della procedura concorsuale, garantendo comunque il profilo comparativo e la parità tra i partecipanti, mediante lo svolgimento di una prova selettiva scritta, in conformità alla disciplina dell'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

VISTO l'art. 35 comma 5- ter del D.Lgs. n. 165/2001, a sensi del quale *"Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi periodi di validità inferiori previsti da leggi regionali (...)"*;

VISTO il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 9 maggio 2025, n. 69, recante *"Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni"*, ed in particolare l'art. 4, comma 9, secondo cui *"Alle graduatorie approvate nell'anno 2024 e a quelle dei concorsi banditi nel periodo di validità della riduzione del turn over (...) non si applica il limite di cui al quarto periodo dell'art. 35, comma 5-ter, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*;

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 1, comma 258, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 e all'articolo 12, comma 3 bis del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, le procedure concorsuali relative alle assunzioni finalizzate al rafforzamento dei Centri per l'impiego sono effettuate in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'art. 3 comma 2 del DPR 487/1994 come novellato dal DPR 82/2023 ai sensi del quale *"il bando di concorso deve contenere almeno: lett. a) il termine di presentazione della domanda, non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni dalla pubblicazione del bando sul Portale" ... omissis...";*

CONSIDERATO che la pubblicazione del succitato bando avviene in periodo festivo, al fine di consentire la massima partecipazione dei candidati, il termine di presentazione delle domande è esteso a 45 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando sul Portale "InPA";

VISTO l'art. 35-ter, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, a sensi del quale *"a decorrere dall'anno 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale Unico del reclutamento esonerà le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni*

pubbliche nella Gazzetta Ufficiale”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 183 del 22 maggio 2024 avente ad oggetto “*Nuovo Accordo Quadro 2024-2027 tra Regione Siciliana, il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il <<Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento della P.A.>> (Formez PA) – Apprezzamento*”;

CONSIDERATO che la Regione Siciliana, Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale, sulla base dell’anzidetto Accordo Quadro 2024-2027 ha stipulato apposita Convenzione, approvata con D.D.G. n. 6281 del 23/12/2025, in qualità di associato di Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A. - per l’organizzazione, la gestione e la realizzazione delle fasi concorsuali, compresa la fase di acquisizione delle domande di partecipazione e di riscossione della quota di partecipazione;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di indire il Concorso pubblico per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato, di complessive n. 200 unità di personale non dirigenziale, con inquadramento giuridico ed economico nell’Area dei Funzionari (ex categoria D), di cui n. 80 unità nel profilo professionale Specialista amministrativo contabile (Codice SAC), n. 95 unità Specialista mercato e servizi lavoro (Codice SMSL) e n. 25 unità Specialista informatico statistico (Codice SIST), per il potenziamento dei Centri per l’impiego della Sicilia;

RITENUTO, altresì, di approvare il seguente bando di Concorso pubblico per esami ai fini della copertura dei suddetti posti finalizzata al potenziamento dei Centri per l’impiego previsto dai richiamati atti di pianificazione:

DECRETA

Articolo 1 **Posti messi a concorso e riserve**

1. È indetto un concorso pubblico per esami, per il reclutamento di complessive n. 200 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento giuridico ed economico nell’Area dei Funzionari (ex categoria D) per il potenziamento dei Centri per l’impiego della Sicilia, da assegnare presso i Centri per l’impiego della Regione Siciliana, nei seguenti profili professionali:

- n. 80 unità Specialista amministrativo contabile (**Codice SAC**);
- n. 95 unità Specialista mercato e servizi lavoro (**Codice SMSL**);
- n. 25 unità Specialista informatico statistico (**Codice SIST**).

2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1014, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

3. Ai sensi dell’art. 18, comma 4, del decreto legislativo 06 marzo 2017, n. 40, a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64 senza demerito è riservata una quota pari al quindici per cento dei posti. Se la riserva non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l’assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei.

4. Le suddette riserve sono computate nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, secondo cui nei pubblici concorsi in favore di categorie particolari di cittadini, comunque denominate, non possono superare la metà dei posti messi a concorso. Se,

in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo la legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna delle categorie delle riserve previste dal bando.

5. Le riserve di legge e i titoli di preferenza, in applicazione della normativa vigente, sono valutati esclusivamente ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, di ciascun profilo messo a concorso, di cui al successivo articolo 7 del presente bando di concorso.

6. Resta fermo che il reclutamento del personale destinato al potenziamento dei Centri per l'impiego di cui al precedente comma 1, dovrà comunque rientrare nell'ambito delle previsioni finanziarie stabilite nel Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, previsto dal decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019 “*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*”, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 28 giugno 2019 a seguito di intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 131/2003, intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. L'assunzione è subordinata, quindi, all'erogazione effettiva delle risorse finanziarie alle Regioni. Pertanto, nell'ipotesi in cui non vengano effettivamente trasferite le risorse finanziarie necessarie alla Regione Siciliana entro la conclusione della procedura concorsuale, il concorso sarà conseguentemente revocato, senza che i candidati possano vantare alcuna pretesa di qualsivoglia natura nei confronti dell'Amministrazione regionale.

Articolo 2 **Requisiti per l'ammissione**

1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti che devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione che all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro nonché al momento dell'assunzione in servizio:

- a) cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- b) maggiore età;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
- e) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;
- f) non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso provvedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico ascrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
- g) idoneità fisica allo specifico impiego cui il profilo di concorso si riferisce. Tale requisito sarà accertato prima dell'assunzione all'impiego;
- h) essere in possesso – con riferimento a ciascun profilo messo a concorso - del titolo di studio di seguito indicato:

- Profilo di Funzionario – Specialista amministrativo contabile (Codice CPI-SAC)

Laurea triennale (L) in una delle seguenti discipline: Scienze dell'Economia e della gestione aziendale (L-18); Scienze economiche (L-33); Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione (L-16); Scienze

politiche e delle relazioni internazionali (L-36); Servizio sociale (L-39); Sociologia (L-40); Scienze dei servizi giuridici (L- 14) o titoli equiparati secondo la normativa vigente;

ovvero **Laurea Magistrale/ Specialistica (LM/LS)** in una delle seguenti discipline: Scienze dell'Economia (LM-56 o 64/S); Scienze della Politica (LM-62 o 70/S); Scienze delle Pubbliche amministrazioni (LM-63 o 71/S); Scienze economico aziendali (LM-77 o 84/S); Servizio sociale e politiche sociali (LM-87); Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (57/S); Giurisprudenza (LMG-01 o 22/S) o titoli equiparati secondo la normativa vigente;

ovvero **Diploma di laurea del vecchio ordinamento universitario (DL)** equiparato ad una delle classi di laurea specialistiche/magistrali sopraindicate con Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 e dalla relativa tabella allegata o titoli equiparati e/o equipollenti secondo la normativa vigente.

- Profilo di Funzionario – Specialista mercato e servizi lavoro (Codice SMSL):

Laurea triennale (L) in una delle seguenti discipline: Scienze dell'Economia e della gestione aziendale (L-18); Scienze economiche (L-33); Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione (L-16); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36); Servizio sociale (L-39); Sociologia (L-40); Scienze dei servizi giuridici (L-14); Scienze dell'Educazione e della Formazione (L-19); Scienze e tecniche psicologiche (L-24) o titoli equiparati secondo la normativa vigente;

ovvero **Laurea Magistrale/ Specialistica (LM/LS)** in una delle seguenti discipline: Scienze dell'Economia (LM-56 o 64/S); Scienze della Politica (LM-62 o 70/S); Scienze delle Pubbliche amministrazioni (LM-63 o 71/S); Scienze economico aziendali (LM-77 o 84/S); Servizio sociale e politiche sociali (LM-87); Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (57/S); Sociologia e ricerca sociale (LM-88); Sociologia (89/S); Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua (LM-57 o 65/S); Psicologia (LM-51 o 58/S); Giurisprudenza (LMG-01 o 22/S); Scienze pedagogiche (LM-85 o 87/S) o titoli equiparati secondo la normativa vigente;

ovvero **Diploma di laurea del vecchio ordinamento universitario (DL)** equiparato ad una delle classi di laurea specialistiche/magistrali sopraindicate con Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 e dalla relativa tabella allegata o titoli equiparati e/o equipollenti secondo la normativa vigente.

- Profilo di Funzionario – Specialista informatico statistico (Codice SIST):

Laurea triennale (L) in una delle seguenti discipline: Statistica (L-41), Scienze dell'Economia e della gestione aziendale (L-18); Scienze economiche (L-33); Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione (L-16); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36); Scienze e tecnologie informatiche (L-31); Ingegneria dell'informazione (L-8); Scienze matematiche (L-35) o titoli equiparati secondo la normativa vigente;

ovvero **Laurea Magistrale/ Specialistica (LM/LS)** in una delle seguenti discipline: Scienze statistiche (LM-82); Scienze dell'Economia (LM-56 o 64/S); Scienze della Politica (LM-62 o 70/S); Scienze economico aziendali (LM-77 o 84/S); Informatica (LM-18 o LM-66); Ingegneria informatica (LM-32 o 35/S); Matematica (LM-40 o 45/S) o titoli equiparati secondo la normativa vigente;

ovvero **Diploma di laurea del vecchio ordinamento universitario (DL)** equiparato ad una delle classi di laurea specialistiche/magistrali sopraindicate con Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 e dalla relativa tabella allegata o titoli equiparati e/o equipollenti secondo la normativa vigente.

I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso università o altri istituti equiparati della Repubblica italiana. II candidati in possesso del titolo di ammissione conseguito all'estero sono ammessi a partecipare con riserva. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, previo parere conforme del Ministero dell'istruzione e del merito ovvero del Ministero dell'università e della ricerca. Il Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di presentare al Ministero

dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione e del merito apposita istanza di riconoscimento entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale.

2. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici di cui al comma 1, lettera c), è riferito al Paese di cittadinanza. Per i candidati diversi dai cittadini italiani e dai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea il precedente punto d) si applica solo in quanto compatibile.

3. I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione sia all'atto di sottoscrizione del contratto di lavoro.

4. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con riserva da parte dell'Amministrazione, di effettuare ai sensi della vigente normativa, i controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dai successivi controlli emerga la non veridicità della dichiarazione resa dal candidato, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).

Articolo 3 **Procedura concorsuale**

1. Il concorso, per ciascuno dei profili messi a bando, è espletato in base alla procedura di seguito indicata, che si articola attraverso una prova selettiva scritta, secondo la disciplina dell'articolo 6 del presente bando, riservata a tutti i candidati che hanno presentato utile ed idonea domanda di ammissione al concorso ovvero una eventuale prova sostitutiva per i candidati che attestino una grave e documentata disgrafia e disortografia secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.M. del 12.11.2021.

2. La prova selettiva scritta si svolgerà esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate, in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

3. La commissione esaminatrice, appositamente nominata, redigerà la graduatoria finale di merito, per ciascuno dei profili professionali di cui al precedente articolo 1 comma 1, in base ai punteggi conseguiti nella prova scritta. I primi classificati nell'ambito della graduatoria finale di merito, in numero pari ai posti disponibili, tenuto conto delle riserve dei posti, saranno nominati vincitori e assegnati alle sedi di lavoro per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del presente bando.

Articolo 4 **Pubblicazione del bando e presentazione della domanda. Termini e modalità.** **Comunicazioni ai candidati**

1. Il presente bando sarà pubblicato sul Portale "InPA" disponibile all'indirizzo internet <https://www.inpa.gov.it> e sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale siciliana - Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale nella sezione Avvisi e comunicazioni alla URL:

<https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-autonomie-locali-funzione-pubblica/dipartimento-funzione-pubblica-personale>.

2. La domanda di ammissione al concorso può essere presentata per ciascuno dei codici concorso di cui al precedente articolo 1 comma 1. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il format di candidatura sul Portale "InPA", disponibile all'indirizzo internet "<https://www.inpa.gov.it>", previa registrazione sullo stesso Portale. All'atto della registrazione l'interessato dovrà compilare il proprio *curriculum vitae*, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio

digitale. La registrazione, la compilazione e l'invio online della domanda devono essere completati entro il termine di **quarantacinque giorni (45)** decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul Portale “InPA”, disponibile all'indirizzo internet “<https://www.inpa.gov.it>”. Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello scadere dello stesso.

3. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal Portale “InPA” che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, improrogabilmente non permette più l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private di effetto.

4. Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,00 (dieci/00 euro) sulla base delle indicazioni riportate sul Portale “inPA”. Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro il termine di scadenza di cui al precedente comma 2. Qualora il candidato intenda presentare domanda di partecipazione per più profili di cui all'articolo 1 comma 1 del presente bando, il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato per ciascuno di essi. Il contributo di ammissione non è rimborsabile.

5. Nell'apposito modulo di presentazione della domanda, tenuto conto dell'effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati devono dichiarare negli appositi spazi, a pena di esclusione:

- a. il cognome e il nome, il codice fiscale;
- b. il luogo e la data di nascita;
- c. di essere cittadino italiano o di altro stato membro dell'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, o di essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
- d. l'indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, il proprio indirizzo PEC o un domicilio digitale allo stesso intestato e al quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, unitamente a un recapito telefonico, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;
- e. il godimento dei diritti civili e politici;
- f. il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- g. il possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
- h. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per avere conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;
- i. il possesso del titolo di studio richiesto ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, con indicazione dell'università o dell'istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento. Se il titolo di studio è stato conseguito all'estero il candidato indica gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano o dichiara che provvederà a richiedere l'equiparazione;
- j. di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi

dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;

- k.** il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art. 8 del presente bando;
- l.** l'indicazione dell'eventuale titolarità delle riserve di cui all'art. 1 del presente bando;
- m.** di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le informazioni, disposizioni e condizioni del bando;
- n.** di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti dell'informativa privacy – art. 13 e art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel seguito RGPD) - e all'utilizzo da parte dell'Amministrazione e dell'affidatario del servizio del proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) indicato in domanda presso il quale saranno eseguite tutte le comunicazioni urgenti e le notifiche personali inerenti alla procedura selettiva.

6. I candidati dovranno inoltre dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui all'articolo 2 del presente bando. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non sono presi in considerazione.

7. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Il candidato deve essere consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

8. I candidati con disabilità dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità che andrà opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale "inPA" in formato pdf. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.

9. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, devono essere documentate con certificazione medica, che è valutata dalla competente commissione esaminatrice la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria rilasciata dall'azienda sanitaria che consente di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario resta insindacabile e inoppugnabile. Solo ed esclusivamente in questo caso la documentazione potrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.formez.it.

10. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno fare esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L'adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso, e comunque nell'ambito delle modalità individuate dal decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale "inPA" durante la fase di inoltro della candidatura in formato pdf. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.

11. Sarà assicurata la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni comprometterà la partecipazione al concorso. Le candidate in stato di gravidanza o allattamento dovranno specificare la propria condizione in apposito spazio disponibile sul formato elettronico. La commissione esaminatrice, preso atto della documentazione pervenuta, a insindacabile giudizio adotterà le misure organizzative più idonee secondo quanto previsto dalla normativa vigente e senza pregiudicare la conclusione tempestiva della procedura. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale “inPA” durante la fase di inoltro della candidatura in formato pdf.

12. Il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale (di seguito il Dipartimento), effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati utilmente collocati in graduatoria. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

13. La mancata esclusione da ognuna delle fasi della procedura di reclutamento non costituisce, in ogni caso, garanzia di regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né ha efficacia sanante dell'eventuale irregolarità della stessa.

14. Il Dipartimento ed il Formmez PA non sono responsabili in caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dallo stesso circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva o irrituale comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.

15. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente bando di concorso.

16. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione *on line*, i candidati devono utilizzare esclusivamente, e previa lettura della guida alla compilazione della domanda presente in *home page* e delle relative FAQ, l'apposito modulo di assistenza presente sul Portale “InPA”. Non è garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. **Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non verranno prese in considerazione.**

17. In caso di accertato malfunzionamento parziale o totale del Portale “inPA”, attestato da apposito avviso pubblicato sul medesimo Portale, tale da impedire ai candidati l'utilizzo dello stesso per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione sarà prorogato per un tempo corrispondente alla durata del malfunzionamento.

18. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove ed i relativi esiti, è effettuata attraverso il Portale “InPA”. Data e luogo di svolgimento delle prove sono resi disponibili sul predetto Portale “InPA” almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa.

Articolo 5

Commissioni esaminatrici e sottocommissioni

1. Il Dipartimento nomina, per ciascuno dei profili professionali di cui al precedente articolo 1 comma 1, la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'articolo 80, comma 2, della Legge Regionale 31 gennaio 2024, n. 3, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82.

La commissione esaminatrice è competente per l'espletamento delle fasi del concorso, compresa la formazione della graduatoria finale di merito di ciascuno dei suddetti profili professionali.

Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiunti per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche e digitali.

2. Secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, la commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

3. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all'art. 6 del presente bando, il Dipartimento nomina, qualora la stessa abbia luogo in più sedi, appositi comitati di vigilanza secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487.

4. Il Dipartimento, per esigenze di funzionalità e celerità della procedura concorsuale, si riserva la possibilità di nominare sottocommissioni.

5. Secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, i componenti delle Commissioni sono individuati, nel rispetto dei principi della parità di genere, attraverso il Portale "InPA" di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra soggetti in possesso di requisiti di comprovata professionalità e competenza.

Articolo 6 **Prova scritta**

1. La prova scritta, distinta per profilo professionale di cui al precedente articolo 1 comma 1, consisterà in un test di n. 60 (sessanta) domande con risposta a scelta multipla da risolvere in 70 (settanta) minuti con un punteggio massimo attribuibile di 30 (trenta) punti, volti a verificare la conoscenza teorica e pratica della lingua inglese (livello di competenze linguistiche richieste di livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue) e delle tecnologie informatiche (conoscenze informatiche richieste pari al livello internazionale utente avanzato) e, con riferimento ai codici di concorso di cui al precedente articolo 1 comma 1, delle seguenti materie:

A) Specialista amministrativo contabile (Codice CPI-SAC):

- diritto costituzionale, ivi compreso il sistema delle fonti e delle istituzioni dell'Unione europea, e regionale con particolare riferimento all'assetto delle competenze secondo il Titolo V della Costituzione; ordinamento della Regione Siciliana;
- diritto amministrativo, con particolare riferimento a: procedimento amministrativo (L. 241/1990 e ss.mm.ii, legge regionale 7/2019 e ss.mm.ii); codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii); disciplina del lavoro pubblico; trasparenza, accesso agli atti, anticorruzione; normativa in materia di trattamento dei dati personali;
- contabilità pubblica; ordinamento finanziario e contabile delle Regioni (Decreto legislativo 118 del 2011, in particolare titoli I, II e III e principi contabili generali e applicati).

B) Specialista in mercato e servizi per il lavoro (Codice CPI-SMSL):

- diritto del lavoro e della legislazione sociale;
- legislazione statale e regionale in materia di servizi per il lavoro (in particolare D. Lgs.150/2015 e D.L. 4/2019 convertito in Legge n. 26 del 30 marzo 2019, e ss.mm.ii); normativa nazionale e regionale relativa all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, con particolare riferimento alla L. 68/99;
- diritto amministrativo, con particolare riferimento a: procedimento amministrativo (L. 241/90 e ss.mm.ii, legge regionale 7/2019 e ss.mm.ii) e disciplina del pubblico impiego (D. Lgs.165/2001 e ss.mm.ii, legge regionale 10/2000 e ss.mm.ii);
- normativa comunitaria in materia di fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo sociale europeo e programmazione regionale in materia di servizi al lavoro e politiche attive a valere sul FSE;

C) Specialist informatico e statistico (Codice CPI-SIST):

- codice dell'Amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82);
- metodi di analisi, presentazione e previsione delle tendenze fondamentali individuabili in grandi flussi di dati (*BigData*), con particolare riferimento agli strumenti software necessari all'elaborazione; sicurezza dei dati, con particolare riferimento al *Data Privacy*;
- cenni di architetture di reti e dei sistemi di comunicazione con particolare riferimento al *cloud computing* e alle connesse tematiche di sicurezza;
- analisi e progettazione di sistemi informatici con particolare riferimento a sistemi di *Data Mining* e *Business Intelligence*, sistemi web;
- tecniche statistiche a supporto del *data science*.

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

risposta esatta: +0,50 punti;

mancata risposta: 0 punti;

risposta errata: -0,15 punti.

2. La prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi).

3. Ogni comunicazione concernente la prova, compreso il calendario ed il relativo esito, è effettuata attraverso il Portale “InPA”. La data e il luogo di svolgimento della prova sono resi disponibili sul Portale “InPA” almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa.

4. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova.

5. I candidati regolarmente iscritti *online*, che non abbiano avuto comunicazione di esclusione dal concorso e siano in regola con il versamento della quota di partecipazione, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora indicata sul Portale “InPA”. I candidati devono presentarsi con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione *online* della domanda.

6. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporta l'esclusione dal concorso, fermo restando le eventuali misure dispensative previste per i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) e le eventuali prove asincrone previste per le candidate in stato di gravidanza o allattamento.

7. Eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova sono definite dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso il Portale “InPA”.

8. I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione strumenti informatici e digitali. In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova a uno o a più candidati, la commissione esaminatrice concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento. Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura ed acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date. La correzione della prova da parte delle commissioni esaminatrici avviene con modalità che assicurano l'anonymato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Al termine delle operazioni viene formulato apposito elenco sulla base del punteggio conseguito e l'esito della prova è reso disponibile e consultabile mediante le indicazioni pubblicate sul Portale “InPA”.

9. Durante la prova i candidati non possono in alcun modo comunicare tra loro e non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza, ove presente, dispone l'immediata esclusione dal concorso.

10. L'ammissione alla prova scritta viene effettuata con espressa riserva di verificare le dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione al concorso in qualsiasi momento successivo allo svolgimento di detta prova e, comunque, prima di procedere all'assunzione dei vincitori della selezione.

Articolo 7

Stesura della graduatoria finale di merito

1. Ultimata la prova scritta di cui al precedente articolo 6, la commissione esaminatrice stilerà, per ciascun codice concorso di cui al precedente articolo 1 comma 1, la relativa graduatoria finale di merito sulla base del punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova scritta.
2. Nella formazione della graduatoria la commissione deve tener conto di quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/94, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, in materia di categorie riservatarie, preferenze e parità di genere, nonché delle riserve dei posti previste dall'articolo 1 del presente bando.
3. La graduatoria finale di merito sarà trasmessa dalla commissione esaminatrice al Dipartimento.

Articolo 8

Preferenze e precedenze

1. A parità di merito, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, sono preferiti:
 - a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
 - b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
 - d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscono di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
 - e) maggior numero di figli a carico;
 - f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
 - g) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
 - h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
 - i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
 - l) aver completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
 - m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
 - n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
 - o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
 - p) minore età anagrafica.
2. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il candidato più giovane di età ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno

1998, n. 191, che ha modificato l'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella stessa con le modalità e nei termini di cui al precedente articolo 4, comma 7.

4. Il candidato che intende far valere i titoli di preferenza elencati nel presente articolo, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso deve altresì allegare, nella sezione "Allegati" del Portale InPa, prima dell'inoltro definitivo della domanda di partecipazione, la documentazione digitale attestante il possesso dei suddetti titoli.

Articolo 9

Validazione e pubblicità della graduatoria finale di merito e comunicazione dell'esito del concorso

1. La graduatoria finale di merito, per ciascuno dei profili professionali messi a concorso di cui al precedente articolo 1 comma 1, verrà approvata dal Dipartimento.

2. La suddetta graduatoria sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 35 commi 5-quater e 5-quinquies del D.lgs. 165/2001, sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale siciliana - Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale nella sezione Avvisi e comunicazioni alla URL: <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-autonomie-locali-funzione-pubblica/dipartimento-funzione-pubblica-personale>. Di tale pubblicazione sarà data notizia sul Portale "InPA".

3. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul Portale "InPA" ed essa avrà valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge.

4. Avverso la graduatoria finale di merito è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana da presentarsi entro centoventi giorni dalla stessa data.

Articolo 10

Assunzione in servizio

1. Ai candidati vincitori sarà data comunicazione dell'esito del concorso attraverso la pubblicazione della graduatoria finale di merito e dell'elenco delle sedi di lavoro disponibili.

2. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni e subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui al comma 6 dell'articolo 1 del presente bando.

3. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori, o di dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i candidati idonei non vincitori in ordine di graduatoria.

4. I candidati dichiarati vincitori al concorso oggetto del presente bando potranno scegliere la sede secondo l'ordine di graduatoria, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e fermo restando la scelta prioritaria, tra le sedi disponibili, dei candidati in possesso dei requisiti previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, con particolare riferimento agli articoli 21, comma 1, e 33, comma 6.

5. I candidati a pena di decadenza devono effettuare la scelta esclusivamente attraverso le modalità che saranno indicate sul Portale "inPA".

6. I candidati vincitori, secondo l'ordine di graduatoria, saranno assegnati alle sedi di destinazione sulla base delle preferenze espresse, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 2 del presente bando. In caso di omessa o insufficiente indicazione delle preferenze si procederà d'ufficio.

7. I candidati dichiarati vincitori al concorso oggetto del presente bando saranno assunti a tempo pieno e indeterminato, nei profili professionali di cui al precedente articolo 1, comma 1, dei ruoli del personale dell'Amministrazione siciliana, con inquadramento giuridico ed economico nell'Area dei Funzionari (ex categoria D) del vigente CCRL del personale del Comparto non dirigenziale della Regione Siciliana vigente

alla data di stipula del contratto individuale di lavoro, con riserva dell'amministrazione di controllare il possesso e la piena corrispondenza dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, secondo la disciplina vigente al momento dell'immissione in servizio.

8. Il rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato viene instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro. Non si procederà all'instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa in materia.

9. L'amministrazione sottoporrà a visita medica di controllo i vincitori di concorso e gli eventuali idonei assunti in base alla normativa vigente, per accertarne l'idoneità fisica all'impiego.

10. Il vincitore, o l'idoneo in caso di scorrimento di graduatoria, che senza giustificato motivo non assume servizio entro il termine stabilito decade dall'assunzione.

11. Ai sensi dell'articolo 35, comma 5-bis del D.Lgs. 165/2001, i vincitori dopo aver preso servizio, dovranno permanere nella sede di prima assegnazione, per un periodo non inferiore a 5 anni, ad eccezione di eventuali trasferimenti d'ufficio in coerenza a quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Articolo 11

Accesso agli atti

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. Ai candidati che sostengono la prova scritta è consentito accedere per via telematica agli atti concorsuali relativi al proprio elaborato. L'avviso relativo alle modalità di accesso sarà pubblicato sul Portale "InPa".

3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase **esclusivamente** da Formez PA, previa informativa ai soggetti interessati ai quali si riferiscono i dati personali contenuti negli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di copie degli atti inerenti la procedura medesima.

4. Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di accesso agli atti pervenute al Dipartimento o ad altra struttura dell'Amministrazione regionale.

5. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non consultabili *online* con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a versare la quota prevista dal «*Regolamento per l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione*» disponibile sul sito <https://riqualificazione.formez.it> secondo le modalità ivi previste. All'atto del versamento occorre indicare la causale «*accesso agli atti - Concorso Regione Siciliana Centri per l'impiego - Area Funzionari (ex CATEGORIA D) - Codice profilo*». La visione e/o rilascio degli atti richiesti sono subordinati alla presentazione da parte del richiedente della ricevuta dell'avvenuto versamento.

6. Il Responsabile Unico del Procedimento è il dirigente della Direzione Concorsi Formez PA.

Articolo 12

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali dell'interessato sono raccolti mediante la domanda di partecipazione alla procedura di selezione e verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti l'eventuale procedimento di assunzione nel rispetto della normativa specifica. Informazioni ulteriori relative al trattamento dei dati personali effettuate attraverso il Portale "InPA" sono presenti sul sito web del Portale al link "Privacy Policy" presente in calce al sito <https://www.inpa.gov.it/privacy-policy/>.

2. Il conferimento dei dati personali da parte dell'interessato è obbligatorio per la partecipazione alla selezione pubblica e il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della

domanda di partecipazione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.

3. La base giuridica del trattamento è l'assolvimento degli obblighi di legge al quale è soggetto il Titolare (articoli 35 e 35-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, bando di concorso), ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) ed e) del RGPD.

4. Il trattamento dei dati verrà effettuato con procedure idonee a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati da parte del Titolare del trattamento, dei Responsabili del trattamento (ove nominati), nonché di tutti i soggetti preposti alla procedura di reclutamento, ivi compresa la Commissione esaminatrice, opportunamente autorizzati ed istruiti. I dati personali in questione sono trattati mediante l'ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici, nel rispetto delle disposizioni di legge con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.

5. Il Titolare del trattamento dei dati è la Regione Siciliana - Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica al quale è possibile rivolgersi per esercitare i propri diritti e/o chiedere chiarimenti al recapito di Viale della Regione Siciliana, 2194 Palermo, PEC: assessorato.autonomie.locali.fp@certmail.regenre.sicilia.it.

Il Responsabile del trattamento della procedura di assunzione del personale è il Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del Personale che, per lo svolgimento delle procedure di selezione, si avvale del Formez PA, con sede legale e amministrativa in viale Marx, 15 - 00137 Roma, il quale svolge la funzione di Responsabile del trattamento per le procedure di selezione.

Soggetti autorizzati al trattamento sono le persone preposte alle procedure concorsuali individuate dal suddetto Dipartimento regionale e dal Formez PA.

Il Responsabile e il Sub-responsabile (ove nominato) per il trattamento dei dati personali sono indicati nell'informativa reperibile al seguente link: <https://www.regenre.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-autonomie-locali-funzione-pubblica/dipartimento-funzione-pubblica-personale/altri-contenuti/privacy-e-trattamento-dati-personali/informative-privacy/ass-autonomie/dip-autonom>

6. Salvo quanto previsto nell'informativa privacy del Portale "InPA", i dati personali dei candidati sono trattati dalla compilazione della domanda di candidatura fino alla conclusione della procedura di concorso. Successivamente, il Titolare conserva i dati personali unicamente per l'assolvimento degli ulteriori obblighi di legge e per tutela dei propri diritti e interessi, anche in sede giudiziale e stragiudiziale, entro il termine di prescrizione previsto dalla vigente normativa di settore. Scaduti i termini, i dati personali sono cancellati e/o resi anonimi in modo da impedire, anche indirettamente, l'identificazione dell'interessato.

7. I dati personali raccolti non sono oggetto di diffusione; essi possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, solo nei casi previsti da disposizioni di legge, nel rispetto dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personalni.

8. L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al RGPD i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti, quali l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento.

9. L'interessato, ai sensi degli articoli 15 e seguenti del RGPD può esercitare in ogni momento i suoi diritti, ove applicabili, nei confronti del Titolare, rivolgendo le relative istanze al seguente indirizzo PEC: assessorato.autonomie.locali.fp@certmail.regenre.sicilia.it.

L'interessato può esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personalni, Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma.

Articolo 13 **Norme di salvaguardia**

1. Il presente bando non vincola in alcun modo l'Amministrazione, né fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto all'assunzione nei ruoli della stessa.

2. La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale di cui al presente bando comporta l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute e delle norme in esso

richiamate.

3. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa regionale e nazionale vigente in materia.

4. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale.

5. L'Amministrazione si riserva analoga facoltà, disponendo di non procedere all'assunzione o di revocare la medesima, in caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso.

6. La Regione Siciliana si riserva in ogni caso la possibilità, in qualsiasi momento, di modificare, prorogare, sospendere, annullare o revocare il presente bando di concorso, anche limitatamente ad uno o più profili, o comunque di non dare seguito al concorso, anche per cause operative o tecniche non prevedibili ovvero qualora sopravvengano circostanze che, a suo insindacabile giudizio, siano valutate ostative al prosieguo della procedura, ivi compresa la sopravvenuta indisponibilità dei posti, senza che per i concorrenti insorga alcun diritto o pretesa; in particolare la Regione Siciliana si riserva di modificare, fino alla data di assunzione dei vincitori, il numero dei posti in aumento o in decremento, sospendere l'assunzione dei vincitori in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, anche in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica, che impedissero, in tutto o in parte, o imponessero di differire o ritardare assunzioni di personale.

7. L'assunzione sarà comunque subordinata alla compatibilità, al momento della sottoscrizione del contratto, con i vigenti vincoli assunzionali e in ogni caso con le norme, anche sopravvenute, che regolano la materia.

8. Contro il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale - Palermo entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro centoventi giorni dalla stessa data.

LA DIRIGENTE GENERALE

Dott.ssa Salvatrice Rizzo

Il Dirigente del Servizio

Salvatore Bottari